



Protocollo d'intesa tra la

**Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di TORINO
e la
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di TORINO**

Prot. 58251A/2020

RIGUARDANTE LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 269 C.P.P. E L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO DELLE INTERCETTAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI INDICATI DALL'ART. 89-BIS, COMMA 3, DELLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante: *“Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103”*; così come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7;

VISTO il decreto ministeriale del 20 aprile 2018 recante *“Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l'accesso all'archivio informatico a norma dell'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216”*;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 recante *“Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”*, convertito con L. 25 giugno 2020, n. 70

PREMESSO

che la nuova disciplina entrerà in vigore per i procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020;

che, in applicazione della nuova disciplina, nei locali della procura della Repubblica presso il tribunale di TORINO è stato installato l'archivio di cui all'art. 269 co. 1 c.p.p. ed è stata allestita la sala d'ascolto alla quale possono accedere i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 89-bis, comma 3, disp. att. c.p.p.;

che preminenti esigenze di ottimizzazione delle risorse umane e materiali, a fronte di un numero generalmente esiguo di procedimenti incardinati nella Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello per i quali si palesa la necessità di effettuare operazioni di intercettazione e dell'assenza di alcuna previsione normativa che preveda la predisposizione delle strutture di cui all'art. 269 c.p.p. e 89 bis disp. att. c.p.p. presso quell'Ufficio, rendono opportuna e necessaria la condivisione fra gli Uffici dell'archivio di cui all'art. 269 c.p.p. e della sala di ascolto esistente presso la procura ordinaria;

che a seguito di interlocuzione fra la Procura Generale e la Procura della Repubblica è emersa l'esigenza di definire linee comuni volte a garantire l'efficace fruizione dell'archivio e dei locali presenti presso la procura della Repubblica ordinaria adibiti a sala d'ascolto, nonché del personale ivi utilizzato ed in servizio;

che, con ordine di servizio congiunto, sarà individuato il personale in servizio presso l'Ufficio Intercettazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale che sarà incaricato del trattamento dei dati di entrambi gli Uffici;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) Il materiale di cui all'art. 269 co. 1 c.p.p. afferente ad operazioni di intercettazione eseguite dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino verrà conferito nell'archivio digitale situato presso la Procura della Repubblica di Torino ad opera di personale che verrà successivamente individuato e nel rispetto delle regole dettate dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personale al fine di garantirne la riservatezza nei confronti di soggetti non legittimati alla conoscenza;
- 2) Alla sala d'ascolto prevista dall'art. 89-bis disp. att. c.p.p. e situata nella Procura della Repubblica di TORINO potranno accedere anche i soggetti legittimati - di cui al terzo comma della disposizione citata - in relazione ad intercettazioni che afferiscono a procedimenti penali pendenti presso la Procura Generale della Repubblica;
- 3) L'accesso alla predetta sala di ascolto avverrà previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente, al quale verrà rilasciato un codice identificativo fruibile una sola volta ed elaborato dall'apposito sistema informatico;
- 4) Il personale adibito al controllo della c.d. sala di ascolto procederà all'identificazione del soggetto legittimato; l'accesso alla sala di ascolto verrà rilevato dal registro informatico denominato Mod. 37-bis, presente nell'Archivio Digitale situato nella procura ordinaria nella parte riservata al tracciamento delle informazioni (data di consultazione, ora iniziale, ora finale, atti specificamente consultati) di pertinenza della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino

- 5) Tali disposizioni attengono alla fase iniziale di gestione delle risorse umane e materiali, di talché sono soggette alle modifiche ed integrazione che risulteranno opportune durante l'esecuzione del presente protocollo;

La presente convenzione verrà comunicata al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

TORINO, - 4 AGO 2020

Il Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale



Il Procuratore Generale della Repubblica

presso la Corte di Appello

